



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:		Oggetto:
ALBERTO GIUSTI	Presidente	IMMIGRAZION
GIULIA IOFRIDA	Consigliere	E
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Ud.22/10/2025
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere	CC
MAURA CAPRIOLI	Consigliere Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4201/2025 R.G. proposto da:

dall'avvocato VINCENZO D'AMBRA
rappresentato e difeso
-ricorrente-

contro
INTERN.LE TORINO SEZ. GENOVA MINISTERO DELL' INTERNO COMM.NE
TERR.LE PROT.NE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO

-resistente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n. 8997/2024 depositata il
21/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA



PDF Eraser Free

Ritenuto che:

cittadino egiziano impugnava
avanti il Tribunale di Genova il provvedimento di diniego della
protezione internazionale della C.T. di Torino, sez di Genova.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.

Osservava infatti che non era in contestazione che, al momento
della notifica dell'atto impugnato, il ricorrente fosse domiciliato
presso il CAS l'Ancora in Savona via Canaiella 2, come riportato in
indirizzo nell'avviso di ricevimento dell'avvenuta notifica, e che l'atto
non era stato consegnato per temporanea assenza del destinatario".

Ricordava che trattandosi di procedimento di impugnazione il ricorso
deve essere promosso entro un termine fissato per legge di natura
perentoria, termine che inizia a decorrere dal perfezionamento delle
procedure di notifica della decisione della Commissione disciplinate
dall'art.11/comma 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies
d.lgs.25/08, in modo molto diverso a seconda della collocazione
abitativa dell'interessato, destinatario dell'atto.

In particolare, solo in casi -di richiedente non accolto in centri o
strutture, a norma del comma 3-bis cit., le notificazioni dovevano
essere effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal
richiedente (ai sensi dell'art.11/comma 2 d.lgs 25/08 e dell'art
5/comma 1 d.lgs 142/15) dalla Commissione Territoriale a mezzo
del servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82
mentre negli altri casi come è quello in esame - di richiedente
accolto in un centro, invece, a norma del comma 3 cit..

Osservava che la documentazione allegata dalla Commissione
consentiva di rilevare la nullità della notifica, viziata perché l'atto era



PDF Eraser Free

stato notificato ad un richiedente accolto in un centro facendo uso del servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82, anziché -come prescritto- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro che – a norma del comma 3-*sexies*, in qualità di pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3 - ne avrebbe dovuto curare la consegna al destinatario facendone sottoscrivere la ricevuta e quindi avrebbe dovuto dare immediata comunicazione alla CT della avvenuta notificazione mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima.

Precisava che in base alla richiamata normativa la notificazione si intendeva eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diveniva disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

Ciò posto, a prescindere dal vizio di notifica, il Tribunale riteneva che l'atto era stato comunque portato a conoscenza effettiva del ricorrente il 19 luglio 2024, tramite il suo difensore munito di apposita procura, oltreché di domiciliazione.

Osservava infatti che la pec della segreteria della CT, con l'allegata copia della decisione, per quanto formalmente non conforme alla normativa di riferimento (essendo stata inviata al difensore domiciliatario del richiedente) aveva raggiunto il suo scopo avendo portato a conoscenza del procuratore, munito di idonea procura rilasciata dal richiedente, il contenuto del provvedimento unitamente ai termini per impugnarlo.



PDF Eraser Free

Rilevava che anche nel procedimento di protezione internazionale trovavano applicazione i principi generali di conservazione dell'atto sottolineando che in via generale l'efficacia sanante di un atto invalido (nella specie, di natura processuale trattandosi di notifica) è un principio immanente dell'ordinamento, in quanto strettamente connesso al principio di conservazione di ogni atto giuridico ed è ispirato ad una visione, ormai positivizzata a livello costituzionale (art.111/comma 1 Cost.).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non ha resistito il Ministero degli Interni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 3, comma 3 ter D.Lgs. 25/08 in relazione al motivo di cui all'art. 360, I co., n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto sanato il vizio di notifica eseguita a mezzo posta ex L. 890/82 dall'avvenuta comunicazione al difensore.

Si sostiene che anche in considerazione della materia caratterizzata da forti peculiarità, la conoscenza o conoscibilità dell'atto è vincolata al rispetto del procedimento di notifica previsto dall'art. 11 commi 3 e seguenti D.Lgs. 25/08.

Il motivo è fondato.

Il ricorso all'esame pone la questione relativa alla tempestività del ricorso ex decreto-legge n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017 (per i richiedenti asilo che sono in un centro di accoglienza o trattenuti presso le strutture di cui al D.Lgs. n. 142/2015), dove si prevede:



PDF Eraser Free

che per il richiedente accolto in un centro, a norma del comma 3, “
Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto ... La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale”.

Modalità queste che non sono state pacificamente rispettate nel caso di specie.

La notifica infatti è stata eseguita facendo uso del servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82, modalità questa prevista unicamente nell'ipotesi del richiedente non accolto in centri o strutture, per il quale è stabilito a norma del comma 3-*bis* cit., che le notificazioni sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato



PDF Eraser Free

dal richiedente (ai sensi dell'art.11/comma 2 d.lgs 25/08 e dell'art 5/comma 1 d.lgs 142/15) dalla Commissione Territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82.

La ratio delle norme dettate in materia di notificazione in generale è quella di garantire ai soggetti interessati la conoscenza effettiva o la conoscibilità legale di atti che li riguardano, specie quando su tali atti può innestarsi un interesse concreto alla proposizione di un rimedio giurisdizionale.

Orbene nel caso di specie la notifica è avvenuta in modo irrituale senza il rispetto delle forme più rigorose e garantiste previste dalla disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. 25/08 proprio nell'ottica di tutelare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del richiedente la protezione internazionale.

Le modalità prescritte non possono essere sostituite da forme ritenute dal giudice equivalenti. Nella specie, la notifica non si è compiuta con le forme prescritte, che esigevano, trattandosi di richiedente accolto in un centro, che la notifica fosse effettuata presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta).

E' stata ritenuta equipollente una forma di notifica diversa, che fuoriesce dal modello legale, consistente nella notifica a mezzo posta al difensore munito di procura speciale.

Senonché, il giudice a quo, per considerare raggiunto lo scopo della notificazione avvenuta attraverso modalità diverse da quelle prescritte dalla legge, avrebbe dovuto verificare che l'impugnazione



PDF Eraser Free

del diniego di protezione internazionale si fosse compiuta nei termini di legge.

L'art. 156 cod. proc. civ. stabilisce, al terzo comma, che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", prevedendo, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo.

Conseguimento dello scopo che nella specie però non può dirsi raggiunto attraverso la notifica al difensore che ha proposto tardivamente il ricorso giurisdizionale.

La modalità alternativa della notifica operata nel caso in esame non ha sanato ex tunc l'irregolarità iniziale in assenza di una impugnazione tempestiva da parte dell'interessato.

La sanatoria della nullità della notifica di un atto dell'amministrazione in tema di protezione internazionale non può avvenire in danno del richiedente asilo, dicendosi raggiunto lo scopo attraverso un'impugnazione avvenuta fuori termine e facendosene derivare la inammissibilità della impugnazione così proposta. L'impugnazione fuori termine è la spia che l'interessato non ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto che gli è stato notificato in forme diverse da quelle prescritte dalla legge. Soltanto la tempestiva proposizione del ricorso del richiedente la protezione



PDF Eraser Free

internazionale produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata e rinviata al Tribunale di Genova, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, il 9.1.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

